

(N. 1388)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori SIBILLE, GRAVA e BUSSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 FEBBRAIO 1956

Modifica del trattamento economico dei lavoratori dei cantieri-scuola

ONOREVOLI SENATORI. — La provvidenza dei cantieri scuola per disoccupati è stata ed è efficace strumento di solidarietà sociale nelle zone dove il fenomeno della disoccupazione è maggiormente rilevante.

Dacchè i cantieri scuola sono stati istituiti, i lavoratori hanno sempre dimostrato vivo interesse perchè il Ministero per il lavoro ne autorizzasse il maggior numero possibile: e da ciò può rilevarsi *l'intensità dello stato di bisogno* in cui purtroppo versa ancora una considerevole parte della nostra popolazione.

D'altra parte, gli Enti pubblici hanno avanzato di anno in anno sempre maggiori richieste di cantieri scuola al fine di eseguire opere di notevole interesse: e da ciò può rilevarsi la loro utilità nella esecuzione delle opere medesime.

Per mezzo dei cantieri scuola molti lavoratori disoccupati sono stati tolti dallo stato di inerzia sconsolante ed hanno ricevuto assistenza sempre più adeguata.

Nel campo pratico sono state compiute opere che possono chiamarsi marginali, ma che sono pure essenziali per interesse e necessità strettamente locali. Non si tratta di grandi opere, ma talora di lavori modesti, come strade di

campagna, vicinali e montane, le quali non avrebbero potuto essere costruite con i mezzi degli Enti locali e per i quali non possono d'altra parte essere distolti i fondi per le opere pubbliche destinati a lavori di grande portata. Il rimboschimento delle zone montane effettuato a mezzo dei cantieri è stato quanto mai efficace, sia per la valorizzazione delle più povere zone montane che per i benefici effetti nella sistemazione dei numerosi terreni di bacini imbriferi.

I lavoratori disoccupati addetti ai cantieri hanno risposto pienamente alle aspettative per cui dall'originario trattamento economico previsto dall'articolo 61 della legge 29 aprile 1949, n. 264, si è passati al miglior trattamento previsto dalla legge 2 febbraio 1952, n. 54.

Si tratta ora di fare un passo innanzi per avvicinare ancora più gli operai in parola a quelli in stato di normale occupazione.

Questo è quanto si prefigge il presente disegno di legge.

Già il Ministero per il lavoro ha fatto per proprio conto un notevole passo verso la normalizzazione. Infatti in un primo tempo gli operai dei cantieri godevano solo della assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Con recente

norma ministeriale è stata concessa agli operai in questione anche l'assistenza sanitaria presso a poco secondo le vigenti norme in materia di assicurazione contro le malattie.

Sostanzialmente il disegno di legge che abbiamo il piacere di presentare modifica l'orario giornaliero e il trattamento economico per i lavoratori addetti ai cantieri, sostituendo al compenso forfettario di lire 500 (ivi compresa l'indennità di disoccupazione) una paga simile a quella stabilita da contratti stipulati dalle organizzazioni sindacali.

Questo disegno di legge, se approvato, eviterà che si pensi ai cantieri scuola come a mezzi di prestazione di lavoro non adeguatamente compensata. È pacifico che il trattamento previsto per i cantieri scuola non potrà mai essere identico a quello dei lavoratori che abbiano un normale rapporto di lavoro per la natura stessa e il modo col quale si sviluppa la prestazione. Una volta che la presente proposta sia stata approvata, fra il trattamento dei lavoratori addetti ai cantieri e quelli altrimenti impiegati la differenza si ridurrà sostanzialmente ad una riduzione di orario di lavoro: infatti viene prevista una giornata di cinque ore, anziché di otto ore come è nella normalità.

In questo modo l'impiego in cantiere scuola rappresenterà ancora una condizione di occupazione in un certo qual modo meno favorevole e che i lavoratori continuerebbero soltanto a gradire nei casi in cui non possano conseguire impiego a condizioni migliori. Non è inoltre da sottovalutare che i singoli cantieri, per aver precisi limiti nella loro durata, non assicurando la continuità di lavoro nel tempo, l'impiego in essi continuerà a dare minori garanzie delle altre forme d'impiego.

Si vorrebbe anche trovare il modo di venire incontro a quanti, pur non disoccupati, sottostanno ad una situazione tale di disagiata sottoccupazione da dover invidiare la situazione dei disoccupati assunti in cantieri lavoro, ma per ora non si può in tal senso che formulare dei voti perchè anche tale piaga possa al più presto trovare giusta riparazione.

Per queste ragioni sembra opportuno che non si debba ritardare ad apportare le varianti proposte nel trattamento dei lavoratori addetti ai cantieri, secondo i criteri di equità e di giustizia; e pertanto *riteniamo che il Senato non possa che prenderle urgentemente* in considerazione ed approvarle secondo il testo che abbiamo il piacere di sottoporre al suo esame.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo unico della legge 2 febbraio 1952, n. 54, è sostituito dal seguente:

« I lavoratori disoccupati possono chiedere di essere ammessi al lavoro dei cantieri-scuola in qualità di lavoratori volontari, entro il numero massimo di posti e per la durata che, per ciascun cantiere, sono stabiliti sentiti i proponenti stessi, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. La iscrizione ai cantieri-scuola avviene su domanda dell'interessato diretta all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione che, d'intesa con la direzione dei cantieri stessi, provvede alla selezione ed all'avviamento.

« L'orario di lavoro giornaliero dei cantieri-scuola è di 5 ore. Il compenso dei lavoratori è costituito da una paga oraria fissata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in relazione a quella stabilita per il manovale comune nell'industria od il bracciante occasionale dell'agricoltura negli accordi contrattuali in atto per le singole zone o provincie. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ha la facoltà di raggruppare le zone o provincie che prevedono lievi scarti nelle tariffe orarie. La paga come sopra fissata è integrata da un assegno giornaliero di lire 60 per i familiari previsti dal secondo comma dell'articolo 35 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

« Per i lavoratori fruitori dell'indennità o del sussidio straordinario di disoccupazione, l'importo percepito a tale titolo sarà detratto dal compenso giornaliero calcolato come sopra. Ai lavoratori stessi non sarà corrisposto l'assegno integrativo per i familiari a carico.

« Le spese riguardanti l'organizzazione ed il funzionamento dei cantieri-scuola e le indennità ai lavoratori in essi avviati sono a carico del Fondo di cui all'articolo 62 della citata legge 29 aprile 1949, 264 ».

Art. 2.

I lavoratori addetti ai cantieri per la costruzione di opere di pubblica utilità sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale stabilisce le norme in base alle quali l'Istituto nazionale per l'assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro fornisce le prestazioni, il cui onere grava sul Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 2 della legge 24 aprile 1950, n. 259.

Per i lavori dei cantieri-scuola previsti al capo V del titolo IV della legge 29 aprile 1949, n. 264, gli Enti gestori che beneficiano della concessione dei cantieri ad uso di opere di utilità pubblica, così com'è previsto dall'articolo 60 dell'anzidetta legge, sono tenuti ad assumersi tutti gli oneri per i contributi previdenziali ed assicurativi, invalidità e vecchiaia e malattia.

I lavoratori addetti ai cantieri di rimboscimento, di sistemazione montana e per attività vivaistica sono automaticamente coperti dal rischio infortunistico, ai sensi del decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450, recante provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.

Ove nei cantieri di cui al precedente comma siano eseguiti lavori di carattere industriale, i lavoratori addetti sono assicurati, a cura dell'Ente gestore, contro gli infortuni sul lavoro nell'industria in relazione all'incidenza percentuale presunta dei lavori di carattere industriale, da determinarsi dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'onere relativo grava sul Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 2 della legge 24 aprile 1950, n. 259.

Art. 3.

I lavoratori addetti ai cantieri-scuola fruiscono dell'assistenza sanitaria fornita dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, secondo le modalità da stabilirsi dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

L'onere relativo grava sul Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 2 della legge 24 aprile 1950, n. 259.